ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2026 del 19/04/2019

Oggetto DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE

UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA EVOBUS ITALIA SPA (Imp. v. Togliatti n. 7/11) BOMPORTO (MO). Rif. Prot. n. 271/2018 SUAP Unione Comuni del Sorbara. Rif. Prat. n. 18419/2018 ARPAE SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2019-2018 del 17/04/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove APRILE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA EVOBUS ITALIA SPA (Imp. v. Togliatti n. 7/11) BOMPORTO (MO).

Rif. Prot. n. 271/2018 SUAP Unione Comuni del Sorbara.

Rif. Prat. n. 18419/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 11/6/2018 la Ditta EVOBUS ITALIA SPA, avente sede legale in comune di Bomporto (MO), v. Togliatti n. 7/11, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Bomporto, v. Togliatti n. 7/11, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 11/6/2018 con prot. n. 11620, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di manutenzione e riparazione di autobus;

In data 30/7/2018, con nota prot. n. 15142, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 22/8/2018 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 16519;

La domanda, inoltre, è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 18/10/2018 con prot. n. 21604;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 8/7/2015;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Bomporto, prot. n. 271/2018, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 22076 del 25/10/2018, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere tecnico, favorevole con prescrizioni, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 16 del 3/1/2019;

Il Comune di Bomporto, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 18998 del 14/9/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la documentazione integrativa pervenuta in data 22/8/2018 il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 8/7/2015, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta EVOBUS ITALIA SPA per l'impianto ubicato in comune di Bomporto (MO), v. Togliatti n. 7/11, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aagua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della
Acqua	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
Alla	del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 346 del 8/7/2015;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 17/4/2034**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.
- A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda:
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo				
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Bomporto				
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena				
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Camuna di Romnarta				
dall'inquinamento acustico Comune di Bomporto					

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.	
da sottoscrivere in caso di stampa	
La presente copia, composta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.	
Data Firma	

Allegato ACQUA

Ditta EVOBUS ITALIA SPA (Imp. v. Togliatti n. 7/11) BOMPORTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) — Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta EVOBUS ITALIA SPA, nello stabilimento di via Togliatti 7/11 a Bomporto, svolge attività di commercializzazione di autobus, manutenzione e riparazione di autobus come da determina della Provincia di Modena n. 346 del 08/07/2015.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si avrà la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura con punti di scarico identificati in planimetria con S4 e, dopo l'unione con le acque reflue industriali e meteoriche non contaminate, con S2;
- una parte di acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento e su parti di piazzale senza rischio di
 contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti confluiscono mediante condotta
 dedicata nella pubblica fognatura con punti di scarico identificati in planimetria con S1 e S3; un'altra parte di
 acque meteoriche ricadenti sulle coperture e parti di piazzale senza rischio di contaminazione confluisce nella
 pubblica fognatura unitamente alle acque reflue industriali e dei servizi igienici con punto di scarico identificato
 in planimetria con S2;
- le acque reflue intercettate dai grigliati posti nei punti di accesso ai locali officina e magazzino del capannone e quelle derivanti dallo spurgo umidità dei compressori sono trattate mediante impianto di sedimentazione e disoleazione denominato nella relazione tecnica "IMPIANTO B" e successivamente confluiscono nella pubblica fognatura con punto di scarico identificato in planimetria con S2.
- le acque reflue provenienti dal lavaggio esterno degli autobus (carrozzeria), i concentrati derivanti dall'impianto ad osmosi inversa e gli eluati delle resine per la produzione di acqua idonea al lavaggio esterno della carrozzeria degli autobus sono trattati in un impianto di sedimentazione, disoleazione, trattamento biologico e fitodepurazione denominato nella relazione tecnica "IMPIANTO F": in parte vengono recuperate per l'antincendio e per il lavaggio sottoscocca degli autobus, in parte (troppo pieno della vasca antincendio) confluiscono nella pubblica fognatura con punto di scarico identificato in planimetria con S2.
- le acque reflue provenienti dal lavaggio esterno degli autobus (sottoscocca) sono trattate in un impianto di sedimentazione e disoleazione denominato nella relazione tecnica "IMPIANTO C" e successivamente confluiscono nella pubblica fognatura con punto di scarico identificato in planimetria con S2.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dal lavaggio dei pavimenti, dallo spurgo umidità compressori, dal lavaggio esterno degli autobus (carrozzeria e sottoscocca), dall'impianto ad osmosi e dall'addolcitore, trattate negli impianti sopra descritti e confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra, sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

Per quanto riguarda la gestione delle acque di prima pioggia, la ditta rientra nei casi di esclusione dagli obblighi di gestione di tali acque, ai sensi della DGR 286/05 e DGR 1860/06.

La ditta si è inoltre dotata di modalità di intervento per evitare sversamenti accidentali in pubblica fognatura di oli e idrocarburi, tramite la collocazione in appositi pozzetti di valvole di sezionamento del flusso di acque reflue e sono previste procedure operative nei casi di emergenza.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la Determinazione della Provincia di Modena n. 346 del 08/07/2015, di autorizzazione unica ambientale comprensiva di autorizzazione allo scarico della ditta EVOBUS ITALIA SPA per lo stabilimento di via Togliatti 7/11, Bomporto (MO).

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e le relative integrazioni, in cui si non ravvisano modifiche sostanziali per quanto riguarda la situazione scarichi idrici rispetto alla condizione autorizzata.

Dalla relazione tecnica si evince un utilizzo irriguo di parte delle acque reflue industriali depurate nell'"IMPIANTO F". Il D.Lgs 152/06 vieta di norma lo scarico delle acque reflue industriali sul suolo. Tali acque non potranno quindi essere impiegate per l'irrigazione.

Il Comune di Bomporto ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, assunto agli atti dalla Provincia di Modena con prot. 14738 del 12/02/2015.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta EVOBUS ITALIA SRL, con insediamento posto a BOMPORTO (MO), v. TOGLIATTI 7/11, a scaricare nella pubblica fognatura di Bomporto (corpo idrico recettore finale: Cavo Fiumicello) le acque reflue industriali derivanti dall'attività di manutenzione e riparazione di autobus, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa **6000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'ente gestore.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura, con l'eccezione del parametro di seguito elencato che deve rispettare il limite **in deroga** riportato a fianco:
 - Tensioattivi totali: 20 mg/l.
 - Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.

- 4) I limiti di cui al punto 2) devono essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati a valle degli impianti di depurazione industriali.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali devono essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
 - Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 7) <u>E' vietato l'utilizzo irriguo delle acque reflue industriali depurate</u>.
- 8) Si prescrive la verifica del segmento iniziale della rete delle acque nere, a monte dell'immissione delle acque reflue derivanti dal troppo pieno dell'impianto di depurazione: se tale tratto è cieco se ne prescrive la chiusura.
- 9) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi e altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag spa.
- 10) La ditta deve provvedere a mantenere funzionanti ed efficienti i sistemi di trattamento e depurazione delle acque reflue. Ogni disattivazione o malfunzionamento dovuto a cause accidentali è immediatamente comunicato ad AIMAG.
- 11) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 12) I fanghi risultanti dagli impianti di depurazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 13) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 14) I quantitativi scaricati di acqua reflua dovranno essere contabilizzati tramite misuratore di portata. Il misuratore di portata dovrà essere munito di: batteria tampone/gruppo di continuità atto a consentire l'erogazione di corrente elettrica in caso di mancanza temporanea della fornitura di rete: sistema di erogazione elettronica dei dati, scaricabili mediante porta usb; sistema di memorizzazione elettronica della portata totalizzata in caso di anomalie di funzionamento.
- 15) L'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'ente gestore.

- 16) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 17) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE Modena (SAC e ST Distretto Area Centro), al Comune di Bomporto e al gestore del Servizio Idrico Integrato e al ST distretto Area Nord di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 18) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, di prima pioggia, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta EVOBUS ITALIA SPA (Imp. v. Togliatti n. 7/11) BOMPORTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.		
Alla	269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06		

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta EVOBUS ITALIA SPA, svolgente attività di manutenzione e riparazione di autobus, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Bomporto (MO), v. Togliatti n. 7/11.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 11/6/2018, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, <u>e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 30/7/2018 con prot. n. 15142</u>, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione da n. 5 a n. 13 (gas di scarico prova motori), 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 23;
- la eliminazione del punto di emissione n. 24;
- la modifica dei punti di emissione n. 4, 18 e 20;
- il seguente consumo di materie prime:

S		
- prodotti vernicianti	2	t/anno
- stucchi	0,380	t/anno
- catalizzatori	0,380	t/anno
- diluenti	2,474	t/anno
- detergenti	0,100	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Bomporto con prot. n. 271/2018, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 22076 del 25/10/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta EVOBUS ITALIA SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Bomporto, v. Togliatti n. 7/11, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Capacità Nominale	16	kg/COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	3,5	t/COV/anno
Emissione Totale Teorica Annua	1,4	t/COV anno
Emissione convogliata (teorica)	0,8	t/COV/anno
Emissione diffusa annua (teorica)	0,6	t/COV/anno

Valore limite di emissione diffusa : 25% di input di solvente

٠	DI	T	VITO	DI	$\mathbf{E}\mathbf{N}$	HCC	$\mathbf{I} \cap \mathbf{N}$	JID N	T /	CAT	TEC	GIATI	TD A
	м		V I ()	1 7 1	HIV	1177	1 () [V H I	J 41 =	(Ан	$\langle H T \rangle$	(1 4 1	IK A

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - CARTEGGIATURA		
portata massima	500	Nmc/h
altezza minima del camino	8,5	m (*)
durata	5	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u> :		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento</u> : FILTRO A CARTUCCE		
PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - GAS SCARICO PROVA MOTORI		
portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	2	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - GAS SCARICO PROVA MOTORI		
portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8,5	m
durata	4	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - GAS SCARICO PROVA MOTORI		
portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	8,5	m
	2	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 portata massima altezza minima del camino durata	- GAS SCARICO PROVA MOTORI	2.500 8,5 2	Nmc/h m h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 9 portata massima altezza minima del camino durata	- GAS SCARICO PROVA MOTORI	1.000 8,5 5	Nmc/h m h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 10 portata massima altezza minima del camino durata) - GAS SCARICO PROVA MOTORI	1.000 8,5 2	Nmc/h m h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 11 portata massima altezza minima del camino durata	I - GAS SCARICO PROVA MOTORI	2.500 8,5 2	Nmc/h m h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 12 portata massima altezza minima del camino durata	2 - GAS SCARICO PROVA MOTORI	2.500 8,5 2	Nmc/h m h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 13 portata massima altezza minima del camino durata	3 - GAS SCARICO AUTOMEZZI	500 8,5 4	Nmc/h m h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 14 portata massima altezza minima del camino durata Limiti massimi ammessi di inq Ossidi di azoto (espressi come Polveri totali Monossido di carbonio (CO)	<u>uinanti</u> :	1.200 8,5 5 5 10	Nmc/h m h/g mg/Nmc mg/Nmc mg/Nmc
	FILTRO A MANICHE A BASSA TEM	700 8,5 1 10 1PERAT	Nmc/h m (*) h/g mg/Nmc URA
	CON SISTEMA DI PULIZIA A SCUC	TIMEN	TO MECCANICO

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - GAS SCARICO PROVA MOTORI portata massima 1.500 Nmc/h altezza minima del camino 8,5 m (*) durata h/g PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - GAS SCARICO PROVA MOTORI portata massima 1.500 Nmc/h altezza minima del camino 8,5 m (*) 2 durata h/g PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - GAS SCARICO PROVA MOTORI portata massima 3.500 Nmc/h altezza minima del camino 8,5 m (*) durata 5 h/g PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - POSTAZIONE RICARICA CARRELLI portata massima 700 Nmc/h altezza minima del camino 8,5 m (*) durata 24 h/g PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - LAVAGGIO PISTOLE A SOLVENTE + LAVAGGIO PISTOLE AD ACQUA portata massima 300+300 Nmc/h altezza minima del camino 8,5 m (*) durata 5 h/g Limiti massimi ammessi di inquinanti: S.O.V. (espresse come C-organico totale) 50 mg/Nmc Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONE ATTIVI (**) PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - CABINA/FORNO VERNICIATURA (Blowtherm) 54.000 Nmc/h portata massima 8,5 altezza minima del camino m (*) durata 4 h/g Limiti massimi ammessi di inquinanti: Polveri totali mg/Nmc S.O.V. (espresse come C-organico totale) 50 mg/Nmc Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - CABINA/FORNO VERNICIATURA (Blowtherm) 27.000 Nmc/h portata massima altezza minima del camino 8,5 m (*) durata 4 h/g Limiti massimi ammessi di inquinanti: Polveri totali 3 mg/Nmc 50 mg/Nmc S.O.V. (espresse come C-organico totale)

Impianto di abbattimento:

FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - CABINA/FORNO VERNICIATURA (Blowtherm)

portata massima	27.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8,5	m (*)
durata	4	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u> :		
Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI		-

(*) e comunque oltre il tetto.

(**) Impianto non conforme alla miglior tecnologia disponibile, ma comunque utile al contenimento delle emissioni.

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno La Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE Modena, la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV".

La Ditta mantenere costantemente aggiornato il "Registro del funzionamento di impianti e attività con emissioni di COV" con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo nel quale dovranno essere annotate le ore al giorno di funzionamento delle cabine di verniciatura;

ovvero, in alternativa,

dotare i motori degli aspiratori delle citate cabine, di sistemi di registrazioni di funzionamento (contaore).

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. 4, 18 e 20** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Con	dotti circolari	Condott	i rettangola	ri
Diametro (metri)	Diametro (metri) N° punti prelievo		Lato minore (metri) N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto	al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei
			2	segmenti uguali
			2 punti	in cui è suddiviso
				il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:	
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco	
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Pe	er la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
	metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
	metodi normati e/o ufficiali
	altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008
misura e campionamento	UNI EN ISO 16911:2013
	UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)
	ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO
	ISO 12039:2001
	UNI 9968:1992
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come	UNI EN 12619:2013
Carbonio Organico Totale (COT)	
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006
	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10878:2000
	ISO 10849:1996 metodo di misura automatico
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 14 (portata e materiale particellare), 15, 20, 21, 22 e 23.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli

autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE—<u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta EVOBUS ITALIA SPA (Imp. v. Togliatti n. 7/11) BOMPORTO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta EVOBUS ITALIA SPA svolgente attività di manutenzione e riparazione di autobus, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Bomporto (MO), v. Togliatti n. 7/11, così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata in data 22/12/2014 al SUAP competente, e autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Modena n. 346 del 8/7/2015.

L'esercizio dell'attivita' produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- l'insediamento è collocato all'interno del comparto "Ambito a prevalente destinazione produttivo ad assetto urbanistico consolidato" del Comune di Bomporto, nella zona artigianale di Sorbara che risulta classificata dalla zonizzazione acustica comunale classe V;
- le sorgenti di rumore presenti rispettano i limiti di immissione assoluti e differenziali senza la necessità di inserire opere di mitigazione acustica;
- la ditta è inserita all'interno di una classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole del Comune di Bomporto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, visto il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA MODENA, Distretto Area Centro-Modena, riscontro prot. n. 16363 del 23/12/2014;

Considerato che con la documentazione assunta agli atti in data 30/7/2018, ad integrazione della Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 11/6/2018, assunta agli atti con prot. n. 11620, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione della Provincia di Modena n. 346 del 8/7/2015, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

<u>Il nulla osta ai soli fini acustici</u>, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Bomporto (MO), via Togliatti n. 7/11, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta EVOBUS ITALIA SPA, <u>nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</u>

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 3) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

	Dou.ssa Bardara viitain
Originale firmato elettronicamente sed da sottoscrivere in caso di stampa	condo le norme vigenti.
La presente copia, composta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.